Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze
(ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08)

1. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI SETTIMO MILANESE CIG 9295581C19

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Art. 26 D.lgs. 81/08	3
2	Normativa di riferimento	4
3	Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto	5
4	Dati identificativi azienda committente	6
5	Attività svolta dalla committente e mansionario	6
6	Descrizione generale stabili comunali Comune di Settimo Milanese	7
6.1	Municipio	7
6.2	Ufficio tecnico	7
6.3	Area Magazzino	7
6.4	Biblioteca	7
6.5	Asilo Nido	7
6.6	Polizia Locale	9
7	Dati identificativi società appaltatrice	10
8	Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario	10
9	Ulteriori informazioni per la cooperazione e il coordinamento	11
10	Documentazione	11
11	Rischi da possibili interferenze	11
11.1	Rischio elettrico	11
11.2	Rischio per uso attrezzature	12
11.3	Rischio gestionali	12
11.4	Rischio chimico	13
11.5	Gestione delle emergenze	14
11.6	Rischi degli ambienti di lavoro	14
11.7	Rischi da presenza di altre imprese appaltatrici	15
11.8	Area transito merce	15
11.9	Rischio rumore	15
11.10	Rischio biologico	15
12	Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali	16
13	Nota finale	16

ATTENZIONE! Prima di utilizzare il presente documento verificare che sia in ultima edizione

1 Introduzione

In base all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

1.1 Art. 26 D.lgs. 81/08

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 50/2016, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Normativa di riferimento

Legge n. 977 del 17 ottobre 1967
Descrizione: Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/2000).
D.M. 16-02-1982:
Descrizione: Elenco delle attività soggette a certificazione di prevenzione incendi.
D.lgs. 645/96:
Descrizione: Tutela delle lavoratrici madri.
D.M. 10/03/1998:
Descrizione: Attuazione art. 13 del D.lgs. 626/94 relativamente alla gestione delle emergenze incendi.
Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 23/02/2004)
Descrizione: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Allegato 3: 1 - **2** .Allegato 4: 1 - 2.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 (G.U. n. 300 del 29/12/2003)
Descrizione: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».
Circolare del 17 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23/12/2004)
Descrizione: Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori
Legge n. 123 del 3 agosto 2007
Descrizione: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n.37 (G.U. n. 61 del 12/03/2008)
Descrizione: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Descrizione: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

3 Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto

In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il datore di lavoro provvede a:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;
-
- fornire dettagliate informazioni riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di evitare le interferenze e sviluppare una maggiore collaborazione viene redatto, in collaborazione con la società appaltatrice, il presente documento di valutazione che riporta in maniera unitaria i rischi che possono derivare dalla collaborazione reciproca.

Il committente si impegna a coordinare i lavori tra appaltanti e appaltatori e/o lavoratori autonomi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto inoltre ci si dovrà informare reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti.

4 Dati identificativi azienda committente

Ragione sociale	Comune di Settimo Milanese (MI)	
Datore di lavoro	dott. Andrea Miracoli	dipartimento Finanziario
	dott. Zampieri Fabrizio	dipartimento Polizia Locale
	dott. Riva Michelangelo	dipartimento Servizi alla Persona
	dott.ssa Vincenza Benissimo	dipartimento affari generali
	Arch. Emanuela Cancellieri	dipartimento servizi tecnici
	Dott.ssa Flavia Ragosta	Segreteria generale e Servizio CED
Sede legale	Palazzo municipale Piazza degli Eroi, 5 20019 Settimo Milanese (MI)	
Sedi operative	- Palazzo municipale - Piazza degli Eroi, 5 - Ufficio Tecnico - Via Solferino, 8 - Magazzino Comunale - Via Solferino, 8 - Biblioteca - Via Grandi, 4 - Vigili urbani - Via Libertà, 33 - Asilo nido di Via Buozzi	
Numero di dipendenti	Circa 91 dislocati nelle varie strutture comunali	
Data della valutazione	10/01/2018	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.lgs. 81/08	P.i.e.	
Medico competente (D.lgs. 81/08)	Dott.ssa Laura Brena	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza		
Addetti gestione dell'emergenza pronto soccorso. (D.M. n 388 /2003)	In ogni struttura comunale è presente una squadra adibita a gestione dell'emergenza pronto soccorso opportunamente addestrata con idoneo corso di formazione.	
Addetti alla gestione dell'emergenza antincendio ed evacuazione. (D.M. 10 Marzo 1998)	In ogni struttura comunale è presente una squadra adibita a gestione dell'emergenza antincendio ed evacuazione opportunamente addestrata con idoneo corso di formazione.	

5 Attività svolta dalla committente e mansionario

È presente Documento di Valutazione dei rischi per specifica mansione dei dipendenti del Comune di Settimo Milanese.

6 Descrizione generale stabili comunali Comune di Settimo Milanese

6.1 Municipio

L'edificio che ospita il municipio di Settimo Milanese è di proprietà dell'ente "Causa Pia D'Adda".
Gli uffici all'interno dell'edificio comunale sono così disposti:

- al piano terra: lo sportello unico per i cittadini, l'anagrafe, sportello per le imprese, la sala consigliare, un blocco di servizi igienici. In un'ala dell'edificio è presente l'archivio.
- al piano primo: uffici dei servizi sociali, un ufficio di rappresentanza utilizzato dagli assessori, una sala riunioni, l'ufficio paghe e un blocco di servizi igienici.
- al piano secondo: gli uffici amministrativi (economato, tributi, personale, ragioneria), l'ufficio del messo comunale, l'ufficio paghe, la segreteria, l'ufficio del sindaco e del vice sindaco.

Presso una palazzina separata dal corpo principale dell'edificio sono presenti l'ufficio protocollo e il CED.

6.2 Ufficio tecnico

La palazzina dell'ufficio tecnico del comune di Settimo Milanese fa parte dello stesso complesso di edifici che ospita i magazzini.
La palazzina è composta da due piani fuori terra e da un piano seminterrato ospitante il magazzino.
Al piano terra sono presenti diversi uffici tecnico-amministrativi, l'area ricezione del pubblico e una sala riunione con capienza di circa 100 persone; al primo piano sono presenti solo uffici.

6.3 Area Magazzino

L'area magazzino si articola su diversi locali appartenenti a stabili diversi, in una prima palazzina si trovano gli spogliatoi; in un secondo stabile sono ospitate l'officina meccanica e i locali destinati a contenere attrezzature, veicoli e pezzi di ricambio.
Gli edifici in oggetto sono ospitati nel cortile della palazzina degli uffici tecnici comunali di Via Solferino 8.
Tutti i locali componenti l'area magazzino sono disposti al piano terra.
E' inoltre presente un locale magazzino situato in Via Libertà, 35 utilizzato solo come deposito per il carico e scarico del materiale.

6.4 Biblioteca

La biblioteca offre servizio di prestito libri e videocassette, oltre che di sala lettura e studio.
La struttura si sviluppa su due piani, di realizzazione piuttosto recente e con tipo di architettura moderna. Al piano terra si trova la reception, la sala libreria, la saletta per i più piccoli e una zona lettura e consultazione, oltre ai servizi igienici. Al primo piano, su diversi livelli, si trova invece una più ampia zona studio e lettura.
L'ingresso presenta dei gradini e una rampa per disabili.
Vi sono inoltre degli spazi dove è possibile consultare i libri.

6.5 Asili Nidi

Oggetto dell'appalto è la gestione delle attività educative e ausiliarie dei quattro asili nido del Comune di Settimo Milanese, che insieme compongono il Sistema comunale degli Asili Nido: le quattro unità d'offerta sono:

denominazione	ubicazione	ricettività organizzativa massima
I – Asilo nido Il Pettirosso	(Settimo Centro)	21 posti bambino
II – Asilo nido Il Colibrì	(Settimo Centro)	49 posti bambino
III – Asilo nido La Cinciallegra	(Seguro)	35 posti bambino
IV – Asilo nido La Rondine	(Vighignolo)	35 posti bambino.

Lo stabile di via via Buozzi è stato edificato in tempi diversi infatti la parte più vecchia è stata realizzata nel 1976, mentre quella nuova nel 1990.
L'edificio si sviluppa su un unico piano ed è composto da:

- 4 sale;
- 4 aule;
- 2 dormitori;
- servizi igienici bambini;
- 1 locale laboratorio;
- 1 saletta ristoro;
- ufficio della direzione;
- sala medica usata come ufficio amministrativo;

- due ripostigli;
- servizi igienici per il personale;
- cucina.

I servizi comprendono le attività educative secondo il progetto proposto in sede di offerta, la cura, l'assistenza e la vigilanza sui bambini compresa l'igiene e la pulizia dei medesimi, la cura delle relazioni con le famiglie degli utenti, la formazione ed aggiornamento del personale.

6.6 Polizia Locale

L'edificio è strutturato su due piani. Il piano terra si trova sotto la gestione del Comune di Settimo ed è suddiviso in due parti: una dove si trova la Centrale operativa dei Polizia locale; una dedicata alle associazioni di volontariato per gli anziani, dove si svolgono attività di animazione per gli anziani stessi. Vi sono poi quattro box per le vetture dei Vigili, sia automobili che motociclette.

La centrale dei Vigili è composta da:

- ✓ una zona pubblica composta da uno sportello / centrale operativa dove viene coordinato il lavoro dei Vigili e il controllo, per mezzo di tre schermi collegati a telecamere, delle zone monitorate.
- ✓ 4 uffici, dove si svolgono attività varie di gestione della sicurezza urbana.
- ✓ la centrale termica, il locale contatori e l'ascensore che porta al piano superiore.
- ✓ la zona riservata ai dipendenti comprende uno studio, il locale armeria, un locale dove è stato posizionato il server e due locali archivio.
- ✓ infine sono presenti i servizi igienici, comprensivi di docce e gli spogliatoi degli agenti divisi per sesso.

Il centro anziani ha le caratteristiche strutturali e d'arredo presenti nella centrale dei Polizia locale, ed al suo interno sono presenti degli uffici, una sala per le attività ed altri locali utilizzati da associazioni.

Il primo piano è di proprietà comunale, ma viene lasciato in gestione in comodato alla ASL, così come a piano terra una zona è di pertinenza della Croce Rossa Italiana. Tali ambienti non sono quindi oggetto di valutazione in questo documento.

E' inoltre presente un garage utilizzato come autorimessa per gli autoveicoli ed i motocicli utilizzati dalla polizia locale.

7 Dati identificativi società appaltatrice

Ragione sociale	
Datore di lavoro	
Sede legale	
Sede operativa	
Numero di dipendenti	
Data della valutazione	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs 81/08	
Medico competente (D.Lgs 81/08)	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Addetti gestione dell'emergenza pronto soccorso. (D.M. n 388 /2003)	
Addetti alla gestione dell'emergenza antincendio ed evacuazione. (D.M. 10 Marzo 1998)	

8 Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario

Mansioni	Compiti
Referente impresa	Come previsto nel capitolato articolo 33 del capitolato
L'educatore	Come previsto nel capitolato articolo 35 punto 1)
Coordinatore del servizio	Come previsto nel capitolato articolo 35 punto 2)
Operatori ausiliari	• Vigilanza e assistenza • Pulizia e riordino dei locali Come previsto nel capitolato articolo 35 punto 3)
Lavoratrici madri	
Lavoratori minorenni.	Non sono presenti
Lavoratori apprendisti	
Lavori atipici	

Attrezzature, Sostanze chimiche e DPI

Attrezzature utilizzate dall'impresa o dal lavoratore autonomo	

Sostanze chimiche e materiali impiegati dall'impresa o dal lavoratore autonomo	Al di fuori dei detergenti e dei detersivi Non viene fatto uso di sostanze chimiche.

DPI utilizzati dal personale dell'impresa appaltatrice per uso di detergenti nelle attività di sanificazione ambianti e suppellettili.	☐ Protezione del capo. ☐ Protezione dei piedi. ☐ Protezione dell'udito. ☐ Protezione delle vie respiratorie. ☑ Protezione delle mani. ☐ Protezione del corpo intero. ☐ ..... ☐ .....

9 Ulteriori informazioni per la cooperazione e il coordinamento

Oggetto dell'appalto	è la gestione delle attività educative e ausiliarie dei quattro asili nido del Comune di Settimo Milanese, che insieme compongono il Sistema comunale degli Asili Nido vengono svolte prestazioni educative con minori dell'età da sette mesi a tre anni
Inizio lavori servizi*	01/09/2022

*Qualora si trattasse di forniture continuative (pulizie, manutenzioni periodiche, ..) indicare continuo

Durata presunta*	31/07/2023

*Qualora si trattasse di forniture continuative (pulizie, manutenzioni periodiche, ..) indicare continuo

Nominativo del responsabile per il lavoro dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.	
Numero di persone impiegate	
Area interessata dai lavori/SERVIZI	

10 Documentazione

Eventuali documenti specifici necessari all'appaltatore possono essere richiesti direttamente al responsabile della sede esaminata.

11 Rischi da possibili interferenze

11.1 Rischio elettrico

Non essendoci attività lavorativa da parte del committente non emergono rischi da possibili interferenze.
Le possibili interferenze dovute ad altri fattori saranno oggetto di valutazione e informazione reciproca.
In via generale si precisa quanto segue:

Impianto elettrico	L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche).

	Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.
Rischi da interferenze	Possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentita solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico. Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

11.2 Rischio per uso attrezzature

Attrezzature	I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non autorizza l'utilizzo di: scale, treppiedi, transpallet, muletti.
Rischi da interferenze	Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della società appaltatrice e viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede esaminata. In caso di manutenzione di attrezzature la società appaltatrice segue le seguenti regole: - utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta; - divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione; - divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature, da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.

11.3 Rischio gestionali

Informazione dei lavoratori	I lavoratori di entrambe le società sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.
Rischi da interferenze	Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della società appaltatrice nella sede esaminata.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite. I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio dei lavori.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	La committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata. Rende disponibile presso la sede

	esaminata il piano di emergenza da visionare.

11.4 Rischio chimico

Uso di sostanze tossiche	Il committente ha redatto un documento di valutazione del rischio chimico. Vengono utilizzate le sole sostanze per fare le pulizie. Sono stoccati una certa quantità di prodotti chimici, tali prodotti non vengono manipolati direttamente dai dipendenti e restano sempre chiusi nei loro contenitori originali. La società appaltatrice fa uso saltuario di sostanze chimiche.
Rischi da interferenze	Utilizzo di sostanze tossiche ed eventuale esposizione dei lavoratori,
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze tossiche. La società appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda con il responsabile della sede esaminata le eventuali misure di protezione da adottare.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	La società committente informa la società appaltatrice riguardo al rischio chimico presente delle sedi esaminate rendendo disponibile presso la sede esaminata il documento di valutazione del rischio chimico.

11.5 Gestione delle emergenze

Gestione emergenza	E' presente un piano di emergenza. Sono presenti cassette del pronto soccorso. E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica. E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo. Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e vengono fatte periodicamente le prove di evacuazione.
Rischi da interferenze	In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro. La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: - non fumare sui luoghi di lavoro - non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile della sede esaminata senza aver preso le misure di sicurezza necessarie - non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare. La società committente rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

11.6 Rischi degli ambienti di lavoro

Luoghi di lavoro	I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. I posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.
Rischi da interferenze	Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: – Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali…) – obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere nell'area; – obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda; – obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; – obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro; – obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore; raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	La società committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice. La società committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata mediante distribuzione di nota informativa. La società committente informa la società appaltatrice della presenza di pubblico.

11.7 Rischi da presenza di altre imprese appaltatrici

Presenza di altre imprese	E' possibile che più imprese operino nello stesso luogo di lavoro
Rischi da interferenze	Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori. La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società committente e delle altre imprese eventualmente presenti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni. Il committente informa le società appaltatrici riguardo ai possibili rischi. Il committente avvisa le società appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.

11.8 Area transito merce

Area scarico/carico	Esiste una zona esterna alla struttura, adibita allo scarico merci. Lo spazio per lo scarico è sufficientemente ampio, il mezzo utilizzato ha la possibilità di fermarsi e di effettuare le operazioni senza rischio.
Rischi da interferenze	Possibile utilizzo di attrezzature della committente.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima di effettuare la consegna della merce e/o materiali e alla conclusione del lavoro. La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società committente.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente mantiene libera l'area di scarico per facilitare le operazioni di transito/scarico. Il committente vieta l'ingresso al personale non preventivamente autorizzato e identificato.

11.9 Rischio rumore

Fonti di rumore	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione al rumore è minore dei valori inferiori d'azione previsti dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08.
Rischi da interferenze	Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

11.10 Rischio biologico

Rischio biologico	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione ad agenti biologici è limitata.
Rischi da interferenze	Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti biologici.

12 Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali

Ulteriori rischi oltre a quelli precedentemente elencati	SI ☐ NO ☐
Ulteriori misure preventive e protettive (a cura della società appaltatrice)	☐ Transennamento ☐ Segnaletica di sicurezza ☐ Ulteriori estintori ☐ Redazione procedure di emergenza temporanee ☐ ..... ☐ ..... ☐ ..... ☐ .....
Misure di cooperazione e coordinamento adottate	organizzata una riunione di coordinamento con i referenti per la sicurezza delle ditte appaltatrici.

13 Stima dei costi

Costi dovuti alla riduzione dei rischi da interferenze	Si ritiene che l'adozione delle misure sopra riportate comporti dei costi per prevenire i rischi da interferenza, riunioni e formazione sull'organizzazione dei servizi e sugli immobili utilizzati, in merito alle dotazioni tecnologiche e strutturali degli stessi, con costi della sicurezza, stimati in ore lavoro per la formazione in €396,00.

14 Nota finale

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

Società Committente	**Società appaltatrice**
Datore di Lavoro	Datore di Lavoro dott. Michelangelo Riva
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico Competente	Medico Competente dott.ssa Laura Brena